AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Deliberazione nº	451
Democratione ii	

adottata dal Direttore Generale in data 2 6 FEB. 2004

OGGETTO: Aumento di potenza ENEL del Presidio Ospedaliero Sirai. Stipula nuovo contratto.

Il Dirigente Responsabile del Settore Manutenzioni,

Premesso

che la società di distribuzione di energia elettrica Enel con nota Rif. Enel DDSAR/P2003013 del 16-10-2003 e prot. ASL n.21226 UT del 20-10-2003 ci comunicava che nella stagione estiva c'è stato un prelievo di energia di kW 728 con conseguente superamento della soglia di potenza oltre i limiti di contratto fissati in kW 500;

Accertato

che dai controlli e verifiche interne effettuate dall'Ufficio Tecnico, nel periodo estivo c'è stato un maggior consumo di energia, dovuto all'attivazione di nuovi reparti dell'ospedale con relativa messa in esercizio di impianti di condizionamento fortemente energivori;

Considerato

che in conformità alle vigenti normative ed alle condizioni previste nei contratti di somministrazione di energia elettrica in media tensione si rende necessario adeguare la potenza disponibile al valore massimo prelevato che costituirà il nuovo valore della potenza in franchigia;

Preso Atto

che con successiva nota N. Rif. DD SAR/P2003014137del 12 Novembre 2003 e prot. ASL n.23618UT del 18 –11-2003 l'Enel inviava copia del nuovo contratto a Tariffa Multioraria – Opzione base M2 -- per la fornitura in MT e relativa fattura n. 06460 del 10.11.03 per contributo per la maggior potenza a disposizione, di cui:

A)

- TOTALE	16.593.13	Euro
- IVA 20%	2.765,52	Euro
- Diritto fisso	50,61	Euro
- Quota potenza (kW 228x Euro 60,425457)	13.7770,00	Euro

Verranno inoltre addebitati sulla prima fattura emessa dopo la stipula del nuovo contratto i seguenti ulteriori importi:

B)

- Rimborso deposito cauzionale già versato	- 4.751,40	Euro
- Deposito cauzionale kW 728 x Euro 11,878508)	8.647,55	Euro
- Bollo contratto	10,33	Euro

PROPONE

- di stipulare, per quanto esposto in premessa, il nuovo contratto a tariffa Multioraria opzione base M2 per il Presidio Ospedaliero Sirai, con la società Enel Distribuzione SpA;
- di liquidare la fattura n. 06460 del 10.11.03 per contributo per la maggior potenza a disposizione dell'importo totale di € 16.593,13; atti che si allegano per costituirne parte integrante:

8 fri

Il Direttore Generale

Dato Atto

dell'istruttoria svolta dal Dirigente Responsabile del Settore Manutentivo ;

Sentito

il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario nonché del Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio;

DELIBERA

- di stipulare, per quanto esposto in premessa, con la Soc. ENEL. Distribuzione S.p.A. il nuovo contratto a tariffa Multioraria – opzione base M2 per il Presidio Ospedaliero Sirai;
- b di liquidare la fattura n. 06460 del 10.11.03 quale contributo per la maggior potenza a disposizione, dell'importo di € 16.593,13 IVA inclusa, a favore della Soc. ENEL Distribuzione;
- → di dare atto che, successivamente alla stipula del contratto, la spesa a titolo di deposito cauzionale
 determinata in € 8.657,88 di cui € 10,33 per bollo contratto, verrà addebitata con apposita fatturazione,
 come da notifica ENEL n. rif. DDSAR/P2003014137,
- b di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 06460 del 10.11.03 per complessive € 16.593,13 IVA al 20% inclusa, mediante ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione sulla medesima della regolarità della stessa a cura del Responsabile del procedimento Geom. Giorgio Sulas, nonché alla successiva liquidazione della fattura dell'importo di € 8.657,88 inerente gli oneri richiesti per la stipula del nuovo contratto;
- → di disporre la contabilizzazione della spesa di € 16.593,13 di cui € 2.765,52 per IVA al 20%, sulla classe di costo al Cod. 054 005.00001 del Piano dei Conti Aziendale.

DIRAMM/

SERV.ACQ/G.AGULL

SETT.TEC.MAUT/B.VA

ADDIM MELONIA

Delib Aumento di potenza Enel P.O. Sirai

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione n. 451 del 2 6 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 2 7 FEB. 2004 1 2 MAR, 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

PAZIENDA DO SANIZA DO SANI

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Pr.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. 04/

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tecn. Manutentivo

L'energia che ti ascolta.

Divisione Mercato Commerciale Clienti Vincolati Unità Territoriale Commerciale Sardegna

09125 Cagliari, piazza Deffenu 1 Tel. 070 6071 Fax 070 663584 21226 AG () T

RACCOMANDATA:

UCEVWOK ROLU/2003

Spett.le AZIENDA USL N. 7 LOC. SIRAI 09013 – CARBONIA

Cagliari. 16 Ott 2003

N. Rif. DDSAR/P2003013258

Oggetto: Aumento potenza disponibile ut. n. 984450567 - Fornitura energia elettrica: Presidio Ospedaliero - Carbonia.

Gentile cliente

dall'esame dei Suoi prelievi di potenza nella fornitura indicata in oggetto è emerso che nell'ultimo periodo è stato registrato un valore massimo di kW 728, superiore al valore della potenza in franchigia di kW 500, in base alla quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento ai sensi del provvedimento CIP 42/1986.

Conseguentemente, in conformità alle vigenti normative e alle condizioni previste nei contratti di somministrazione, è necessario adeguare la potenza disponibile al valore massimo prelevato, che costituirà il nuovo valore della potenza in franchigia.

La spesa a Suo carico per l'integrazione del contributo di allacciamento da kW 500 a kW 728 ammonta a Euro 16.593,13 determinata come sotto indicato:

- Quota potenza (kW 228 x € 60,425457)	13.777,00 Euro
- Diritto fisso	50,61 Euro
- IVA 20%	2.765,52 Euro
- Totale	16.593 13 Euro

Verranno inoltre addebitati sulla prima fattura emessa successivamente alla stipula del nuovo contratto, i seguenti ulteriori importi:

- Rimborso deposito cauzionale già versato	- 4.751,40 Euro
- Deposito cauzionale (kW 728 x € 11,878508)	8.647,55 Euro
- Bollo contratto	10 33 Euro

Con l'occasione facciamo presente che qualora abbia necessità di effettuare prelievi eccedenti il valore della potenza disponibile, dovrà darne preventiva comunicazione alla nostra Società, giusta la previsione contenuta nei vigenti contratti di somministrazione di energia elettrica.

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

2 0 OTT. 2003

Enel Distribuzione SpA
Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 ROTOCOLLO
Capitale Sociale Euro 6.119.200.000 i.v.

ARRIVO

Enel De 23-11-2003

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Pu E. Melour

20 novembre 2003

AM. 02

AZIENDA U.S.L. Nº 7 CARBINIA

18 807 2003

PROT. 23618 ASQ U.T.

Divisione Mercato Commerciale Clienti Vincolati Unità Territoriale Commerciale Sardegna

09125 Cagliari, piazza Deffenu 1 Tel. 070 6071 Fax 070 663584

> Spett. Azienda Unità Sanitaria Locale n.7 Località Sirai 09013 – Carbonia

Cagliari, 12 Nov 2003

N. Rif. DDSAR/P2003014137

Oggetto: Nuovo contratto a tariffa Multioraria – Opzione base M2 - per la fornitura di energia elettrica in M.T. che alimenta il Vostro presidio ospedaliero sito nel Comune di Carbonia – Località Sirai - (N° Utente 984 450 567) – Potenza Contrattuale kW 728.

Facendo seguito alla nostra protocollo n. DDSAR/P2003013258 del 16/10/2003, Vi trasmettiamo in allegato il contratto (originale e copia) per la regolamentazione della fornitura indicata in oggetto, predisposto prevedendo l'applicazione della tariffa multioraria in MT, opzione base M2 nonché la fattura n. 923220005010719 del 10/11/03, d'importo pari a € 16.593,13, relativa al contributo dovuto a titolo di "Corrispettivo di allacciamento".

Favorite restituirci, quanto prima, originale e copia del suddetto contratto debitamente sottoscritti dal Vostro legale rappresentante, nonché copia di un certificato d'iscrizione al registro delle imprese. Dovrete inoltre rimetterci, nel contempo, la somma di € 16.593,13 così costituita:

-€ 13.777,00 a titolo di contributo per la maggior potenza a disposizione (€ 60,425457 per ciascuno dei 228 kW in più da mettere a Vostra disposizione, rispetto alla potenza di 500 kW già acquisita, giusto quanto previsto dal Provv. CIP n° 42/1986 e successive modifiche)

-€ 50,61 a titolo di diritto fisso per variazione contrattuale

<u>-€</u> 2.765,52 per IVA al 20%

-€ 16.593,13 in totale

Sulla prima fattura che andremo ad emettere porremo a Vostro debito l'importo di € 8.647,55 a titolo di deposito cauzionale (€ 11,878509 x ciascuno dei 728 kW a disposizione) e € 11,62 per rimborso bollo contratto e fattura, provvedendo contestualmente a rimborsarVi l'importo di € 4.751,40 relativo al precedente contratto.

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

17 NOV. 2003

PROTOCOLLO ARRIVO

Enel Distribuzione SpA Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 Capitale Sociale Euro 6.119.200.000 i.v.



PrecisandoVi che l'Account Manager Dott. Mauro Mentasti (tel. 0706074047, cell. 329/7508407, fax 0706074390, e-mail mauro.mentasti@enel.it) rimane a Vostra disposizione per fornire tutta l'assistenza necessaria, cogliamo l'occasione per porgerVi i migliori saluti.

Attilio Zuddas

Responsabile Unità Territoriale Commerciale

Allegati:

- Contratto di fornitura opzione base M2
- Fattura n. 923220005010719 del 10/11/03
- Elenco c/c Bancari intestati a Enel Distribuzione Spa

p.c. Esercizio di Cagliari Zona Cagliari Punto Enel Carbonia



CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

A Tariffa Multioraria in MT - OPZIONE BASE M2V

Direzione Sardegna Unità Territoriale Commerciale Cagliari

Cliente: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N.7	Cod. Fiscale 02261310920	Partita I.V.A. 02261310920	
Ubicazione Fornitura: LOCALITA' SIRAI	Comune: CARBONIA	CAP 09013	Tel. 078168834/19
Indirizzo Esazione: LOCALITA' SIRAI	Comune: CARBONIA	CAP 09013	Tel. 078168834µg
Sede Legale: VIA DALMAZIA N.83	Comune: CARBONIA	. CAP 09013	Tel. 07816883419
Uso dell'energia: PRESIDIO OSPEDALIERO		······································	

Codici riservati all'ENEL Distribuzione

Cod. ATECUE	Deposito cauzionale	Numero Presa	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
250	(Euro)		Autorizz. Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio,
853	8.647,55	9232200050107	sez. staccata di Roma, n. 133874/99 del 27.10.1999

CONDIZIONI PARTICOLARI

lì

1. DECORRENZA: DATA INSTALLAZIONE GME

SCADENZA: 31 dicembre 2003

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, se non disdetto con raccomandata almeno un mese prima di ogni scadenza.

2. CONSEGNA DELL'ENERGIA: Ai terminali del cavo MT di proprietà del Cliente all'interno del locale di consegna.

3. TENSIONE: 15.000

Volt (± 10%) con 3 fasi;

FREQUENZA: 50 Hertz (± 2%).

4. PERIODI DI FORNITURA E FASCE ORARIE:

PERIODI DI FORNITURA:

Periodo Invernale:

comprendente i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre.

Periodo Estivo:

comprendente i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

FASCE ORARIE:

F1 "Ore di punta":

nel periodo invernale, nei giorni dal lunedì al venerdi, comprese tra le 9,00 e le 11,00 e tra le 17,00 e le 19,00.

F2 "Ore di alto carico":

nel periodo invernale, nei giorni dal lunedì al venerdì, comprese tra le 6,30 e le 9,00 e tra le 11,00 e le 17,00 e tra le 19,00 e le 21,30;

nel periodo estivo, nei giorni dal lunedì al venerdi, escluso il mese di agosto comprese tra le 8,30 e le 12,00.:

F4 "Ore vuote":

F3 "Ore di medio carico": comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedi al venerdi, del periodo estivo, escluso il solo mese di agosto. tutte le ore del mese di agosto e tutte le ore del sabato e domenica e quelle dei giorni dal lunedi al venerdì

comprese tra le 0,00 e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00

5. POTENZE:

DISPONIBILE:

come definita dall'articolo 1dell'allegato A alla Delibera 228/01 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica", pari a: 728 kW.

IMPEGNATA:

come definita dall'articolo 1 dell'allegato A alla Delibera 228/01 "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica".

Non è consentito alcun prelievo di potenza in ciascuna fascia, anche istantaneo, oltre il limite della potenza disponibile.

Potenza per cui è stato corrisposto il contributo di allacciamento 728 kW.

6. PRELIEVI DI POTENZA ED ENERGIA - AUMENTI DI POTENZA DISPONIBILE :

È in facoltà dell'ENEL Distribuzione, di seguito Fornitore, in caso di prelievi superiori alla potenza disponibile, di avvalersi della norma di cui al Provvedimento CIP 15/93 che dà facoltà al Fomitore di richiedere l'adeguamento del contratto, fin dal primo mese in cui si verifichi un prelievo di potenza eccedente il valore della potenza disponibile, e, qualora dovuto, il relativo contributo di allacciamento previsto dalle norme vigenti.

Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, si assume, come potenza prelevata in ciascun mese, il valore medio del periodo di 15 minuti di maggiore carico del mese. Per l'applicazione dei corrispettivi si assume come potenza prelevata, in ciascun mese, il valore medio calcolato come sopraddetto.

7. CORRISPETTIVI

Relativamente ai corrispettivi da applicare alla fornitura le Parti rinviano a quanto prescritto ed approvato dalle competenti Autorità e riportato nel prospetto informativo allegato in vigore al momento della stipula del contratto, ed alle sue successive integrazioni e/o modificazioni.

8. FATTORE DI POTENZA

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico prelevato in ciascuna delle fasce orarie relative alle ore di punta e alle ore di aito e di medio carico non deve essere inferiore a 0,90; quello medio mensile del prelievo, misurato separatamente per ciascuna delle predette fasce orarie, non deve risultare inferiore a 0,70. Qualora l'impianto del Cliente non sia in grado di rispettare tali prescrizioni, il Cliente dovrà modificarlo in modo da riportare i descritti valori del fattore di potenza entro i limiti indicati.

In attesa dell'adozione da parte del Cliente di tali provvedimenti, qualora il valore del fattore di potenza medio mensile, rilevato separatamente per le fasce orarie relative alle ore di punta, di atto carico e medio carico, risulti inferiore a 0,90 il Cliente verserà i corrispettivi di cui al prospetto informativo allegato.

È comunque in facoltà del Fornitore richiedere che il Cliente modifichi il proprio impianto in modo da contenere, per ciascuna delle fasce orarie sopra indicate, il prelievo di energia reattiva entro il 50% del corrispondente prelievo di energia attiva.

In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Fornitore.

È in facoltà del Fornitore applicare all'energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall'impianto del Cliente, verso la rete Fornitore, i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti dell' Autorità competente vigenti pro-tempore.

9. VARIAZIONE CONDIZIONI E PREZZI

Le condizioni, i corrispettivi di potenza e i prezzi per l'energia attiva prelevata, i corrispettivi per l'energia reattiva nonché quelli delle diverse componenti aggiuntive, saranno soggetti, anche in corso di contratto, alle variazioni approvate con provvedimenti emanati dalle competenti Autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi.

'c) l'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione;

d) il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fomita dal Fomitore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), ne di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni;

13.2 Il Fomitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fomitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

14) Impianti ed apparecchi del Fornitore - Verifiche

14.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fomitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri il danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fomitore.

Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Fornitore, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carco di quest'ultimo.

14.2 Il Fornitore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti. 14.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Fornitore (attualmente provvedimento CIP n. 42/1986). Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. Il foro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica.2 Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fomitore

14.4 Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o in mancanza dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

14.5 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Fomitore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Fomitore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fomitore un importo pari al costo sostenuto dal Fomitore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art. 14.3.

15) Ricostruzione dei prellevi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

15.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigilitati ed a rendere subito nota ogni irregolarità: gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Fornitore e non devono essere manomessi. Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.14.2, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, che ecceda i margini di tolleranza armnessi dalla nomativa CEI, il Fornitore procede alla ricostruzione dei prelievi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

15.2 il Fomitore ricostruirà i prellevi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del

²Per informazione della Clientela, si precisa che si tratta di costi variabili in funzione sia della complessità dell'intervento sia dell'andamento generale dei prezzi. Nel 2001, per esempio, il prezzo per ogni intervento riguardante forniture in bassa tensione fino a 30 kW di potenza è di Euro 49,58, forniture oltre 30 kW di potenza Euro 185,92 e forniture in media tensione Euro 215,36, comprensive delle spese generali, pari queste utitime al 20% dei costi sostenuti.

contatore, se determinabile con certezza, ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il Fomitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale utleriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

15.3 I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Fomitore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai prelievi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta saiva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prefievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore. 15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo. comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuate sostituzione del contatore quasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fomitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta saiva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

15.5 Il Cliente ha 30 giomi di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Fomitore per presentare o inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'Ufficio del Fomitore di cui all'art.6.1.

15.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Fomitore non sospenderà la fomitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei prelievi medesima.

16) Casi di interruzione e limitazione della fomitura

16.1 Il Fomitore fomisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

16.2 il Fomitore inoltre può interrompere la fomitura per cause di oggettivo pericoto e per ragioni di servizio cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fomitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Fomitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fomitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fomitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

17) Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto 17.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali il Fornitore può:

a) sospendere la fomitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 13, 14.2 e 15.1 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fomitore preavverte il Cliente della sospensione;

b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha fuogo previo invio di una comunicazio scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempienin caso di prelievo fraudolento, ivi compresa riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunc risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornito per l'inottro alle competenti Autorità) e fermo restar l'obbligo del Cliente di pagare i comspettivi per i preli effettuati in frode

c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione de fornitura è tempestivamente effettuata, in caso prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto pagamento degli importi dovuti per i danni al contatore al limitatore e per le spese di verifica, delle eventu ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7 e r caso di riattivazione non autorizzata delle bollel scadute e dei prelievi effettuati:

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Clien non effettui il pagamento previsto al precedente pun c.1, previo invio di una comunicazione scritta at Clien contenente l'intimazione di adempiere:

sospendere la fomitura o risolvere di diritto il preseni contratto in caso di inadempimento dovuto a morosil relativa ad una fomitura per usi diversi da quello abitativi del medesimo Cliente, anche se cessata. La sospension o la risoluzione ha luogo previo invio di un comunicazione scritta al Cliente di messa in more contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

 e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con Cliente relativi a forniture per usi diversi da quelli abitativo e risolverii di diritto nel caso di violazione deg obblighi previsti dall'art.6 o di prelievo fraudolento. Li sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di uni comunicazione scritta al Cliente di messa in mora contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere:

fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrent dalla data di spedizione delle predette comunicazioni de Fornitore, il Cliente per evitare la sospensione o la risofuzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi de pagamento con le modalità indicate nelle comunicazion stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale.

17.2 La sospensione non sarà applicata, ottre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

 anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato ai Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni di cui all'art.17.1, utimo periodo;

 nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura, In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

17.3 In caso di inadempimento, da parle del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio del Fornitore di cui all'art.6.1 contesterà al Fornitore l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fomitura in corso con il Fornitore medesimo.

17.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 uttimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

.18) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

19) Elezione di domicillo e Foro competente

Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fomitura. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di CAGLIARI.



DATA : 10/11/03 SPORTELLO 988U COD. TRANS. 7920 NUM. TRANS: 0003 N. FATTURA: 9232200050107 1 9

N documento 06460

We Enel Distribuzione

FATTURA PER ADDEBITI/ACCREDITI VARI

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA

AZIENDA USL N. 7 LOCALITÀ SIRAI 09013 CARBONIA

CODICE FISCALE: 02261310920

Totale

PARTITA IVA: 02261310920

NUMERO CLIENTE | IMPORTO FATTURA | DATA SCADENZA (2) 205166211 16.593,13 30/11/03

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO

AZIENDA USL N. 7 VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA

> RIF. IMPORTO IVA (1)13.777,00 Δ 50,61 Α 2.765,52

> > 16.593,13

DESCRIZIONE				
IMPORTO PER POTENZA (228,00 kW	•			
DIRITTO FISSO	-			
IMPORTO IVA 20% SU IMPONIBILE DI EUR	13.827,61			

L'OPERATORE

(1) TRATTAMENTO IVA

li trattamento ai fini dell'applicazione dell'IVA, ai sensi del D.P.R. 26 onobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e sitegrazioni, è riportato nella colonna RIF, IVA con un codice che assume il seguente aignificato :

- A = soggetto IVA B = non soggetto IVA
- B = non soggetto IVA C = non imponibile IVA art. ? comma 1° D = non imponibile IVA art. 8 comma 2°, art. 8 bis comma 2°, art. 9 comma 2° E = non imponibile IVA art. 8 bis comma 1° F = non imponibile IVA art. 7]

- G = non imponibile IVA art. 72 comma 1°
 H = non imponibile IVA art. 72 comma 3°
 I = esente IVA art. 10 n. 1
 M = già asaoggettato IVA

PER QUIETANZA

(2) SCADENZA / MODALITA' DI PAGAMENTO FATTURE

L'importo deve essere pagato integralmente entro la scadenza indicata: miscorso tale terrintie, forma la facoltà di sospensione della fornitura, satanno addebitati al chente gli reteressi di mora e le maggiori spese di esazione.

Per i pagamenti effettuati dopo la sospenzione della fomitura saranno altresi addebitate al cheste

le spese relative al distacco e al ripristino della fornitura atessu. Il Fornitore si riserva il diritto di esigere arretrati a qualsiasi titolo dovuti.

La fattura potrà essere pagata presso.

gii uffici postali con un versamento sul conto covrente portale n. 130096 riportando il NUMERO CLIENTE nello spazio riservato alla causale.

ENEL Distribuzione S.p.A. Sede Legale Via Ombrone, 2 - 00198 Roma - Reg. Imp. Roma - C.F. e P.IVA 05779711000 - R.E.A. n. 922436 - Capitale Sociale Euro 6.119.200.000 LV. Mod. FLA02 - 06/2003

Documento composto di nº 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

STORL 2 6 FEB. 2004

11. DIRETTORE OMMINISTRATIVO

LE DIRECTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

AZIENDA ZO U.S.L. O CARBONIA